

Regolamento

12 marzo 2015

REGOLAMENTO

DELL'INDIS – ISTITUTO NAZIONALE DISTRIBUZIONE E SERVIZI
(INDIS-Unioncamere)

[Approvato dal Comitato esecutivo nella riunione del 27 ottobre 2013]

ART.1

Definizione e logo

1. L'INDIS è Ufficio speciale dell'Unioncamere quale organismo tecnico per i settori della distribuzione commerciale, dei servizi e del terziario.
2. E' istituito ai sensi dell'art. 2, comma 9, lett. a), dello Statuto dell'Unioncamere l'Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi – INDIS-Unioncamere.
3. Il logo dell'Istituto attualmente vigente allegato al presente regolamento rappresenta l'esperienza maturata dall'Istituto ed evidenzia l'appartenenza all'Unioncamere che è anche proprietaria del marchio.

ART. 2

Scopi

1. L'INDIS si propone, in particolare:
 - a) lo studio dei problemi della distribuzione, dei servizi e del terziario;
 - b) la divulgazione delle moderne tecniche di distribuzione e di prestazione dei servizi, incluse le problematiche del commercio elettronico;
 - c) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, dei tecnici, del personale delle aziende dei settori della distribuzione dei servizi e del terziario, nonché del personale delle Camere di Commercio;
 - d) la promozione della collaborazione interprofessionale per il progresso della distribuzione commerciale e del settore dei servizi e del terziario;
 - e) la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione di informazioni sul sistema italiano di distribuzione di prodotti e servizi e sulle tendenze dei prezzi, delle tariffe e dei mercati.

ART. 3

Attività

1. L'INDIS esplica la sua attività entro i limiti fissati dal bilancio e dal regolamento degli uffici di Unioncamere e mediante la promozione e l'esecuzione di studi e ricerche, nonché prestando la propria assistenza tecnica al sistema delle Camere di commercio, alle associazioni imprenditoriali, alle Regioni, ai Comuni ed agli altri enti pubblici.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'INDIS può inoltre organizzare corsi di insegnamento, conferenze, convegni, seminari, esercitazioni, visite in Italia e all'estero; può pubblicare studi e ricerche propri e di altri organismi, riviste e periodici, ed assumere, ogni altra iniziativa che rientri negli scopi di cui all'art. 2.
3. Per l'attuazione dei propri compiti, l'INDIS può:
 - a) richiedere la collaborazione delle Camere di Commercio, delle loro Unioni regionali e delle strutture specializzate da esse promosse;
 - b) organizzare una rete di corrispondenti per il monitoraggio degli indirizzi regionali di politica commerciale e del loro impatto sull'efficacia ed efficienza della rete distributiva.

4. Per l'attività di formazione, l'INDIS potrà collaborare o avvalersi della collaborazione di centri di formazione specializzati.

5. Il programma annuale di attività è pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere.

ART. 4

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'attività dell'INDIS è assicurato attraverso un apposito stanziamento di bilancio dell'Unioncamere.

2. Ad esso possono concorrere anche le Camere di Commercio, le Unioni Regionali delle Camere di Commercio, le Amministrazioni pubbliche ed altre istituzioni, pubbliche e private.

ART. 5

Governance

1. Gli indirizzi per lo svolgimento dei compiti dell'INDIS sono stabiliti dal Presidente dell'Istituto che si avvale di un Comitato di indirizzo assicurando la compatibilità con gli obiettivi strategici dell'Unioncamere.

ART. 6

Programma di attività, modalità di gestione e di controllo

1. L'INDIS propone il proprio programma di attività nell'ambito del programma annuale dell'Unioncamere indicando le risorse finanziarie per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, lett. a), dello Statuto dell'Unioncamere.

2. Il Segretario Generale dell'Unioncamere assegna all'Istituto le risorse necessarie per l'espletamento del programma di attività approvato all'interno del bilancio previsionale dell'Ente.

3. Della rendicontazione delle risorse assegnate all'Istituto viene data evidenza nella relazione al bilancio di esercizio dell'Unioncamere.

4. Le modalità di gestione e di controllo delle risorse assegnate all'INDIS sono le medesime previste nei regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Unioncamere.

ART. 7

Presidente dell'Istituto

1. Presidente dell'INDIS è il Presidente dell'Unioncamere o un Presidente di Camera di Commercio nominato su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dal Comitato Esecutivo dell'Unioncamere per un triennio.

2. Al Presidente spettano i compiti di indirizzo dell'INDIS. A questo fine si avvale del supporto del Comitato di indirizzo, di cui al successivo articolo 8.

3. In particolare, il Presidente formula gli indirizzi per le attività e ne verifica il rispetto; svolge funzioni propositive e di impulso verso gli organi dell'Unioncamere, le Camere di Commercio e loro Unioni sulle materie oggetto di attività; favorisce lo sviluppo di programmi ed attività congiunte con le Regioni, gli Enti locali e le Associazioni di categoria per il conseguimento degli obiettivi programmatici.

4. Al Presidente dell'INDIS compete una indennità stabilita dal Comitato Esecutivo dell'Unioncamere

ART. 8

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo dell'INDIS è composto dal Presidente; da tre Presidenti di Camera di Commercio; dal competente Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, ovvero da un suo delegato designato per l'intera

durata in carica del Consiglio; da un minimo di otto ad un massimo di dieci esperti.

2. I componenti il Comitato di indirizzo sono nominati dal Comitato Esecutivo dell'Unioncamere.

3. Il Comitato di indirizzo collabora con il Presidente dell'Istituto fornendo indicazioni per l'attuazione del programma e per la verifica sul più efficace perseguimento dei relativi obiettivi.

4. Il programma di attività e la previsione delle risorse necessarie sono trasmessi al Segretario Generale dell'Unioncamere per l'inserimento nel documento di programmazione dell'Ente.

5. Ai componenti del Comitato di indirizzo possono essere attribuiti specifici compiti nell'ambito della realizzazione del programma di attività dell'Istituto.

6. Ai componenti del Comitato di indirizzo è riconosciuto il rimborso di eventuali spese di viaggio documentate e connesse allo svolgimento dei compiti attribuiti.

ART. 9

Direttore e personale

1. Per l'affidamento dell'incarico di Direttore INDIS si applica l'articolo 11, comma 2, dello Statuto dell'Unioncamere.

2. Al Direttore competono tutti i poteri di gestione delle attività e di attuazione operativa del programma nonché l'assunzione delle relative determinazioni di spesa secondo quanto previsto dai Regolamenti per la disciplina della gestione contabile patrimoniale e finanziaria e per l'organizzazione degli uffici dell'Unioncamere;

3. La dotazione di personale necessaria al funzionamento complessivo dell'INDIS è assicurata con disposizione del Segretario generale dell'Unioncamere.

4. Tra le risorse professionali assegnate all'INDIS il Direttore, d'intesa con il Segretario Generale dell'Unioncamere, può individuare risorsa idonea cui assegnare specifici compiti di Coordinamento di attività e iniziative ricomprese nel programma di attività. Tale figura può essere destinataria di responsabilità di spesa nei limiti indicati dal Direttore.